

mento, sia sulla certezza che una volta concubito un progetto completo questo non possa servire di base per il passaggio del lavoro ad altro ente statale, o addirittura per la creazione di un nuovo Istituto. -

Alla prima obiezione il Ministero delle Finanze ha risposto che le aziende hanno ormai avuto sedici anni di tempo per iniziare gli accantonamenti necessari a soddisfare gli impegni sanciti dalla Legge Supremo privata, ed in ogni modo che il superiore interesse del Tesoro dello Stato nell'attuale momento di emergenza, non consente una rigorosa selezione delle fonti di assorbimento del reddito e quella prescelta appare fra le più opportune perche' limita la possibilita' di eccessiva e dannosa espansione delle aziende in un momento in cui i piu' facili guadagni coinvolgono il risparmio verso i titoli industriali, a danno dei titoli di Stato.

Alla seconda obiezione, avanzata sotto certa forma di dubbio, il Ministero delle Finanze assicura che trattandosi di prevedibile contrattualita' giudica il nostro Istituto l'ente piu' adatto per l'operazione in parola, operazione che non potrebbe essere affidata alla Cassa D.P.P. perche'

